

CAPITOLO PRIMO

PROFILO STORICO ISTITUZIONALE DEL GOVERNATORE DI LIVORNO

1. UN «UFFICIO» DIFFICILE DA DEFINIRE

La ricerca alla base di questo libro parte da una sfida, come sempre accade quando si tratta di definire il potere e le sue modalità di esercizio. Per rivelare la storia della carica istituzionale del governatore di Livorno, è stato anzitutto necessario raggiungere la consapevolezza della difficoltà di reperire fonti affidabili, ricorrendo a verifiche incrociate sulla documentazione pertinente ad altre istituzioni pubbliche, come anche alle corrispondenze private e alle memorie personali conservate in ambiti non sempre di immediata correlazione. Si è trattato dunque di raccogliere frammenti dispersi, spesso contraddittori tra loro, che consentissero di descrivere le sfaccettature di un incarico dotato della giurisdizione civile e criminale, del comando militare di terra e di mare, della supervisione sulle principali magistrature cittadine, del controllo sulla polizia, sulla sanità e sui movimenti del porto, e responsabile dei rapporti con i rappresentanti delle altre corti europee e mediterranee e con le comunità straniere presenti a Livorno. Queste molteplici attribuzioni furono conferite ai governatori in maniera discontinua, come attestato nelle diverse «istruzioni» impartite nel corso dei secoli dai granduchi, adeguandole all'evolversi della società livornese. Le competenze e prerogative dell'ufficio governatoriale restarono peraltro sempre caratterizzate da margini flessibili e indefiniti, tali da permettere di rispondere meglio a possibili situazioni impreviste, oltre che diversamente intese ed applicate dalla quarantina di personaggi che ne furono investiti, ben differenti tra loro per capacità ed esperienze pregresse, carisma, *status* sociale ed economico sui quali far affidamento, e quanto alla possibilità di ricorrere a rapporti personali nell'*entourage* della corte o a clientele locali. Non siamo insomma affatto di fronte ad una struttura amministrativa burocratica pura, bensì ad una identità istituzionale

di tipo politico, con ampia autonomia decisionale e estesi poteri di controllo territoriale.

La complessità dell'incarico, in qualche misura affine ad analoghi modelli italiani ed europei³, si trova ad essere ancor più atipica nella versione labronica perché vede sovrapporsi alle peculiarità dell'istituzione anche speciali singolarità che caratterizzarono il porto franco e la città di Livorno per secoli, in virtù dei privilegi assicurati dai granduchi, Medici e Lorena, e della realtà cittadina composta da molteplici gruppi d'interesse e poteri autonomi. Una realtà territoriale di frontiera⁴, dove i meccanismi di progressiva definizione dell'istituto procedettero di pari passo con la costruzione di una identità locale fortemente caratterizzata dall'estraneità alle regole in vigore nel resto del granducato di Toscana. Venne così a determinarsi una corrispondenza simbolica tra le straordinarie prerogative riconosciute al governatore e le realtà plurali espresse dalla società labronica che misero spesso a dura prova le operazioni di controllo e di accentramento amministrativo promosse dai granduchi. Quello del governatore fu un potere che si caratterizzò per l'autonomia, a tratti per una vera e propria discrezionalità, riconosciutagli nell'impossibilità da parte di Firenze di controllare ogni evenienza o di prevedere regole certe alle quali attenersi a fronte della varietà di attori e di forze che agivano a Livorno. I Medici si preoccuparono sempre, da parte loro, di garantire l'elasticità del ruolo piuttosto che definirne precisi limiti d'azione.

³ Tra gli studi italiani, è senz'altro opportuno ricordare A.BARBERO-G.CASTELNUOVO, *Governare un ducato. L'amministrazione sabauda nel tardo medioevo*, in «Società e storia», 57 (1992), pp. 465-512 ed i contributi contenuti in *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi*, a cura di L.Mannori, Napoli, CUEN, 1997. Sullo scenario europeo, pur con rilevanti differenze, rappresentano un utile strumento di raffronto gli studi condotti sulla figura governatoriale nella Francia dell'età moderna, in R.R.HARDING, *Anatomy of a power Élite. The Provincial Governors of Early Modern France*, New Haven-London, Yale University Press, 1978, e nella Spagna borbonica, in P.GARCÍA TROBAT-J.CORREA BALLESTER, *Centralismo y administración: los intendentes borbónicos en España*, in «Quaderni fiorentini», XXVI (1997), pp. 19-54 e J.PÉREZ NÚÑEZ, *Acotaciones sobre el subdelegado de Fomento y los gobernadores civiles de Madrid (1832-1836)*, in «Anales del Instituto de estudios madrileños», XLVII (2007), pp. 277-292; ID., *Del Ministerio del Interior al de la Gobernación. El gobernador civil de Madrid en tiempo de Estatuto Real (1834-1836)*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», LXXVII (2008), pp. 255-375. Ringrazio il professor José Ramón Urquijo Goitia per le utili segnalazioni.

⁴ Considerazioni di tipo metodologico quanto alla ricerca storiografica dedicata al tema dei territori di frontiera e ai *border studies*, suggestivi e stimolanti anche per avvicinarsi allo studio della realtà livornese, sono reperibili in *Confini. Costruzioni, attraversamenti, rappresentazioni*, a cura di S.Salvatici, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005 e soprattutto in *Frontiere di terra, frontiere di mare. La Toscana moderna nello spazio mediterraneo*, a cura di E.Fasano Guarini-P.Volpini, Milano, FrancoAngeli, 2008, in particolare pp. 9-10.

Andò quindi consolidandosi una prassi di governo basata sulla consuetudine e sulla necessità dei principi di affidarsi alle capacità di coloro che erano stati chiamati a interpretare, di volta in volta, le sovrane volontà; i governatori risposero al compito assegnato loro dando prova di eccezionale dedizione anzi, a giudicare dalla determinazione con la quale tutelarono le proprie prerogative, fecero spesso molto di più di quanto atteso o auspicato da parte dei granduchi.

D'altra parte, il potere dei governatori fu molto più di una mera emanazione del potere sovrano. Mai come a Livorno il granduca ebbe una funzione regolatrice e il suo rappresentante, che operava in suo nome e ne custodiva la superiore giurisdizione verso terzi⁵, appariva dotato di estese competenze, quasi un agente con mandato illimitato o, tutt'al più, vincolato a disposizioni confidenziali spesso ignote anche ai suoi più stretti collaboratori. Una autorità delegata, a tratti mascherata e dai margini difficili a definirsi, eppur pronta a far sentire tutta la propria forza per tutelare il bene più prezioso della città, quel tesoro rappresentato dai suoi mercanti e dai loro commerci⁶.

2. LE FONTI E IL METODO D'INDAGINE

Generalmente, la natura del sistema giuridico toscano obbliga lo studioso a prendere in considerazione una notevole pluralità di fonti

⁵ ASLi, *Governo*, copialettere, 966, cc.146-147, 14 giugno 1771.

⁶ «Per allettare i forestieri fu pensato di accordare a Livorno ed al suo Capitanato molti privilegi. E siccome non potevano prevedersi tutti i casi contingibili, si è poi a misura delle circostanze ampliato il limite dei medesimi senza stabilire regole generali, né legarsi a praticar sempre l'istesso. Si è fissata di concerto con i negozianti la quantità dei dazi e dritti da esigersi, ma quando il complesso e la combinazione delle circostanze lo ha richiesto, si sono ordinate delle facilità anche maggiori, coll'avvertenza di usarle in forma che non se ne potessero indurre esempi o consuetudine. [...]. In una parola, si è procurato sempre di combinare insieme da una parte la franchigia, e le esenzioni, e dall'altra la sovranità, la giurisdizione e l'interesse di tener Livorno in un giusto equilibrio perché li stranieri portassero un giogo, senza dolersi di non essere liberi. La cosa per altro è per se stessa dell'ultima delicatezza, perché qualunque determinazione si prenda favorevole ai forestieri quali hanno sempre composta la parte più rispettabile della popolazione di Livorno, può dare adito all'indipendenza totale, quando ella non resti mascherata con qualche pretesto. E per quanto tali pretesti si siano studiati, non ostante siccome una replicata serie di atti contrari alla giurisdizione del sovrano avrebbe portato alla di lei distruzione, così quando le circostanze lo hanno permesso si è tornati a fare uso di quei diritti che altre volte si erano fatti tacere». ASLi, *Governo*, 958, cc. 4r, 6v-7v, «Massime di Governo ed altre istruzioni per l'uso». Si tratta di un corposo registro di annotazioni compilate dall'auditore del governo di Livorno a partire dal 1789, anno al quale risale il brano sopra citato.

complementari nel fornire elementi produttori di norme e diritti. Ci si trova di fronte ad una intricata rete di normative locali e generali, di pronunce magistrali e di disposizioni giurisprudenziali emanate variamente dai tribunali chiamati a risolvere problemi specifici, rimediare a lacune puntuali, ribadire gerarchie e priorità. Questa condizione di estrema complessità, condivisa dagli altri studi storico-giuridici dedicati alla realtà istituzionale toscana⁷, diviene ancor più problematica nel caso livornese. Accanto alla perdita di moltissima documentazione essenziale per la ricostruzione dei compiti e delle competenze del governatore di Livorno⁸, appare infatti subito evidente la volontà esplicita dell'autorità costituita, perseguita con determinazione per buona parte dell'età medicea, di non lasciare testimonianze scritte in merito a questo incarico. Il granduca si limitava ad indicare le misure necessarie da prendersi caso per caso, comunicandole personalmente a voce al governatore ogni qualvolta si recava a Livorno. Dietro a questo comportamento stava il preciso intento di non creare dei precedenti che avrebbero potuto non esser opportuni in seguito, e soprattutto di

⁷ Tra i lavori più utili su queste tematiche, oltre a rimandare alle segnalazioni successive, si ricordano D.MARRARA, *Storia istituzionale della Maremma senese. Principi e istituti del governo del territorio grossetano dall'età carolingia all'Unificazione d'Italia*, Siena, Società Storica Maremmana, 1961; ID., *Studi giuridici sulla Toscana medicea. Contributo alla storia degli Stati assoluti in Italia*, Milano, Giuffrè, 1965; E.FASANO GUARINI, *Le istituzioni di Siena e del suo Stato nel Ducato mediceo*, in *I Medici e lo Stato senese. 1555-1609. Storia e territorio*, a cura di L.Rombai, Roma, De Luca, 1980, pp. 49-62; ID., *Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G.Chittolini-A.Molho-P.Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 147-176; L.MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc.XVI-AVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994; C.VIVOLI, *Tra autonomia e controllo centrale: il territorio pistoiese nell'ambito della Toscana medicea*, in *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani*, cit., pp. 137-182, oltre ai più recenti A.ZORZI, *La formazione e il governo del dominio territoriale fiorentino: pratiche, uffici, «costituzione materiale»*, in *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti (Atti del seminario internazionale di studi, San Miniato, 7-8 giugno 1996)*, a cura di A.Zorzi-W.J.Connell, Pisa, Pacini, 2002, pp. 189-221 ed A.DANI, *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Bologna, Monduzzi editore, 2003. Imprescindibile, per un quadro completo, L.MANNORI, *Effetto domino. Il profilo istituzionale dello Stato territoriale toscano nella storiografia degli ultimi trent'anni*, in *La Toscana in età moderna (Secoli XVI-XVIII). Politica, istituzioni, società: studi recenti e prospettive di ricerca*, a cura di M.Ascheri-A.Contini, Firenze, Olschki, 2005, pp. 59-90.

⁸ Si pensi che nel 1795, il governatore in carica Francesco Seratti richiedeva da Firenze che si inviassero qualche esemplare dei privilegi di Livorno del 1591 e del 1593, perché non ve ne era nemmeno una copia negli archivi labronici, in ASFi, *Reggenza*, 1040, ins.11, lettera del Seratti a Bartolomeo Martini, del 6 marzo 1795. Proprio in quell'anno si attesta la stampa di numerosi esemplari delle «livornine» tuttora conservati presso l'archivio fiorentino.

non fissare condizioni, né dispensare norme o privilegi che sarebbero stati inadatti al mutare del contesto locale ed internazionale, delle priorità determinate da Firenze oppure che potevano essere rivendicati da gruppi sociali differenti rispetto ai primi destinatari. Questa linea di condotta restò invariata per tutto il periodo della Reggenza, come chiaramente espresso ancora nel 1759 dall'allora governatore in carica, Filippo Bourbon del Monte, al suo referente a Firenze, il segretario di guerra:

L'antico stile ed istruzioni date al governatore di Livorno in vari tempi, trovandosi in questi registri che nel 1729 gli fu ordinato di non dare attestati ai consoli di cose anche notorie, che nel 1734 gli fu commesso di non mandar fuori notizie benché ricercate di ciò che si pratica in diverse materie in questo porto, dicendo di non poter dare alcuna informazione senz'ordine della sua corte, quale permesse poi che ei le desse colla cautela però di scriverle in foglio a parte e senza alcuna firma o autentica e di carattere non conoscibile; e che nell'anno stesso gli fu proibito di far attestati circa al luogo ove fosse seguita una preda, ed in somma è fissato per modo di regola che il governatore di Livorno non dia attestati o dichiarazioni di alcuna sorte circa ai successi di questa Piazza senza averne un ordine preciso⁹.

Il potere del governatore fu caratterizzato da limiti estremamente fluidi non solo per la natura dei rapporti con l'autorità centrale, ma anche perché andò ad inserirsi in un sistema preesistente di usi e pratiche di ordine consuetudinario e del quale abbiamo notizia solo in occasione di un conflitto di competenza o di un evento problematico.

La situazione delle fonti non cambia con l'età lorenese, perché il Governo di Livorno, inizialmente sottoposto all'egemone direzione della segreteria di guerra, venne in seguito controllato da molteplici e diversi ministeri fiorentini, provocando una vera e propria diaspora della documentazione che ha reso estremamente complessa la ricostruzione degli eventi, dispersi tra i carteggi della segreteria di Stato, dello Scrittoio delle finanze, del Gabinetto granducale e di altri referenti¹⁰.

⁹ ASFi, *Reggenza*, 649, ins.11, il governatore Bourbon del Monte a Pandolfini, il 5 dicembre 1759.

¹⁰ Per l'esattezza, nel 1739 il granduca Francesco Stefano dispose che gli affari del Governo di Livorno venissero così distribuiti: per gli aspetti relativi al politico ed alla sanità si doveva corrispondere con il consiglio di Reggenza; per gli affari militari con il consiglio di guerra. Nelle istruzioni date al governatore Ginori nel 1746, invece, al quale si assegnarono solo gli affari civili, separati dagli affari militari, si stabilì che la corrispondenza sugli affari politici

Sono state invece di grande aiuto alcune relazioni stese dai governatori e degli auditori che si trovarono a vivere il cambio dinastico dai Medici ai Lorena, sollecitati a esporre per la prima volta nero su bianco competenze e attribuzioni, e la lunga memoria «Massime di Governo e altre istruzioni per l'uso», databile attorno all'anno 1789¹¹, con notizie risalenti fino al secolo precedente e aggiornamenti successivi riferibili ai primi anni del successivo. Non mancano però difficoltà anche nella documentazione settecentesca, giudicata già al tempo di assai laboriosa consultazione, priva di indici tematici e, molto spesso, lacunosa¹².

Con l'Ottocento, la situazione dei registri del Governo labronico divenne ancor più caotica. Inoltre, coerentemente al rilievo crescente acquisito da altri soggetti nell'attività di governo, talvolta in competizione con lo stesso governatore, divenne sempre più frequente la scelta di molti, al termine dell'incarico, di portar via con sé la documentazione ritenuta più interessante, sensibile o in alcun modo compromettente, per conservarla presso i propri archivi familiari, rendendola in tal modo spesso difficilmente o nient'affatto recupera-

e di sanità fosse tenuta con la segreteria di Stato, e attraverso detta segreteria ricevesse gli ordini della Reggenza; per le cose economiche avrebbe dovuto tener carteggio col presidente delle finanze, e per gli affari militari avrebbe dovuto indirizzarsi alla Reggenza per mezzo del segretario di guerra. Con il successore del Ginori, Bourbon del Monte, che riunì nuovamente competenze civili e militari, fino al 1761 tenne carteggio col segretario della Reggenza per gli affari politici, e colla segreteria di Stato solo per le questioni di sanità e «gli affari di mare». Quando il degli Alberti prese il posto del Tornaquinci, la segreteria di Stato tornò ad essere il referente anche per gli affari politici e civili, aggiungendo anzi l'obbligo per il governatore di corrispondere col senatore Rucellai, segretario del regio diritto, ogni qualvolta fosse stato richiesto da quest'ultimo. ASFi, *Reggenza*, 649, ins.30, lettere fra Bourbon del Monte e degli Alberti, del 7, 12 e 15 agosto 1761. Con Pietro Leopoldo, accertato il fallimento di questo sistema, si ridusse nuovamente l'obbligo di corrispondenza del governatore labronico solo con le segreterie di Stato e di guerra.

¹¹ Come già detto, questo registro, conservato in ASLi, *Governo*, 958, è anonimo e non datato, ma molto probabilmente fu redatto dall'allora auditore del governo Francesco Giuseppe Pierallini a partire dal «corrente anno 1789», come lo stesso estensore annotava nel testo.

¹² Così scriveva il governatore Federigo Barbolani da Montauto al segretario di Stato Francesco Seratti, da Livorno, l'8 gennaio 1783: «Sebbene i fogli compresi in queste filze siano per quanto apparisce ben conservati, è molto difficile di prevalersene giacché non vi sono né generalmente, né separatamente i necessari repertori, gli indici o gli estratti, che servono di guida alla ricerca di qualche affare, laonde chi si trova in simile necessità conviene che sappia l'anno preciso del negozio e vada in seguito scorrendo tutte le filze per trovare il documento che ricerca. Una buona parte delle informazioni relative ai memoriali che sono stati successivamente trasmessi per averne il sentimento del governatore, non si trovano copiate nei registri e solo vi si vedono le minute delle lettere che le anno accompagnate», ASFi, *Segreteria di Stato*, 365, prot.3, ins. 58.

bile ad oggi. Ogni qualvolta è stato possibile, si è fatto perciò ricorso anche alle scritture e carteggi privati dove reperire informazioni riservate, impressioni personali, commenti che i governatori espressero ad amici, a familiari e ad altri confidenti¹³.

La tipologia di gran parte della documentazione così consultata, molto dettagliata ma spesso disorganica, ha consentito di gettare uno sguardo non solo all'aspetto normativo ed alla dimensione giuridica dell'istituto¹⁴, ma anche di valutare quali effetti furono prodotti dall'applicazione di tali norme e verificare le condizioni concrete nelle quali operarono.

Sono risultati inoltre di particolare interesse gli accurati rapporti relativi ai cerimoniali della «presa di possesso», ossia alle solennità che si celebravano quando il governatore prendeva effettivamente servizio in città. Tale evento non coincideva con l'investitura sovrana, sempre precedente, rivestiva bensì un profondo significato simbolico proprio rispetto al riconoscimento che in quel modo il nuovo governatore riceveva dalla comunità locale e perciò era ritenuto essenziale dallo stesso granduca per completare l'investitura. Si tratta di cerimonie dalle quali è facile desumere quale fosse la rappresentazione pubblica del potere del governatore (che andava ben al di là di quanto formalmente gli veniva attribuito dal principe), e la percezione che se ne aveva da parte delle magistrature cittadine, delle consorterie dei commercianti e delle «nazioni»¹⁵ e della popolazione in generale,

¹³ La storiografia più recente ha dedicato nuova attenzione, anche di carattere metodologico, alla ricchezza delle fonti epistolari e memorialistiche private per lo studio della storia tra Sette e Ottocento. Si vedano, a solo titolo di esempio: *Metodologia ecdotica dei carteggi*, Roma, 23-25 ottobre 1980, a cura di E.D'Auria, Firenze, Le Monnier, 1989; *La correspondance. Les usages de la lettre au XIXème siècle*, a cura di R.Chartier, Paris, Fayard, 1991, C.VIOLA, *Epistolari italiani del Settecento. Repertorio bibliografico*, Verona, Fiorini, 2004 e l'introduzione a «Dolce dono graditissimo». *La lettera privata dal Settecento al Novecento*, a cura di M.L.Betri-D.Maldini Chiarito, Milano, FrancoAngeli, 2000 e infine *Scritture di desiderio e di ricordo. Autobiografie, diari, memorie tra Settecento e Novecento*, a cura di M.L.Betri-D.Maldini Chiarito, Milano, FrancoAngeli, 2003.

¹⁴ L'attenzione per le fonti giuridiche quali nuove fonti storiche è andata crescendo ed è ormai pienamente consolidata. In tal senso si legga M.SBRICCOLI, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in «Studi storici», n.2 (1988), 466-472. Più recentemente, si segnalano anche i lavori di D.EDIGATI, *Il ministro censurato: giustizia secolare e diritto d'asilo nella Firenze di Ferdinando II*, in «Annali di storia di Firenze», 2 (2007), pp. 115-149 e, con riguardo alla storia livornese, M.SANACORE, *La devianza criminale nella Livorno della Restaurazione fra classi sociali in formazione e modelli etici in crisi*, in «Rassegna Storica Toscana», XLVIII, n°1 (2002), pp. 57-86.

¹⁵ Le «nazioni» di Livorno non coincidevano con le comunità di stranieri presenti in città, raggruppate per patria d'origine, bensì consistevano in entità ben più complesse ed

perché tutti questi differenti corpi politici partecipavano alla funzione con un proprio ruolo prestabilito. Appare in tutta la sua evidenza fino a che punto l'origine dell'autorità governatoriale traesse forza da più fonti, tra le quali quella granducale era solo una, per quanto la più importante. La ritualità, peraltro, preparata fino nel minimo dettaglio dalle autorità fiorentine, andò evolvendosi per pomposità ed ostentazione grazie alle doti economiche e al prestigio familiare del soggetto investito, di pari passo all'indebolirsi del potere reale da questi posseduto.

La scelta di coprire un arco cronologico così ampio, dall'età medicea alla fine del granducato di Toscana, caratterizzato da profonde trasformazioni politiche, sociali ed istituzionali, è risultata essenziale per recuperare elementi di analisi e comprendere fasi di un processo di cambiamento percepibili solo con una prospettiva di lunga durata. Quest'approccio ha ovviamente avuto ricadute dirette anche sulla scelta degli argomenti trattati. Analogamente, è apparso spesso impossibile separare la storia istituzionale, ripercorsa governatore dopo governatore, dalla storia politica e sociale di Livorno, la quale restituisce le ragioni del mutare dell'azione governatoriale. Una ricostruzione omogenea ed onnicomprensiva dell'istituto governatoriale non può pertanto applicarsi genericamente ai singoli casi, data la pluralità di fattori storici, socio-economici e politici in gioco. Ecco perché, accanto ad una attenzione particolare per gli aspetti squisitamente istituzionali, contenuti in prevalenza nelle istruzioni impartite ai governatori al momento della nomina, si è tentato, per quanto possibile, di soffermare l'attenzione anche sugli interventi più significativi promossi da ciascun governatore, così da completare meglio lo scenario di riferimento nel quale si mossero.

Di fronte alla mole e alla eterogeneità del materiale consultato resta però incompiuta l'aspirazione di offrire un quadro davvero esauriente dell'istituto. Per questo l'inquadramento storico-istituzionale complessivo è suscettibile di nuovi approfondimenti, anche in chiave comparativa con analoghi istituti presenti sia in Italia che all'estero. A

articolate. Su quest'argomento si veda C.CIANO, *Le «nazioni» mercantili a Livorno nel 1799 e il Sismondi*, in «Bollettino storico pisano», 1969, pp. 155-157; J.P.FILIPPINI, *Les nations à Livourne (XVIIe-XVIIIe siècles)*, in *I porti come impresa economica*, Firenze, Le Monnier, 1988, pp. 580-593, ma soprattutto C.MANGIO, *Nazioni e tolleranza a Livorno*, in «Nuovi studi livornesi», 3 (1994), pp. 11-21.

tal scopo, e nell'auspicio di offrire ulteriori strumenti d'indagine, ho creduto opportuno riprodurre in appendice alcuni tra i documenti più interessanti reperiti.

3. IL RUOLO ISTITUZIONALE DEI GOVERNATORI NELLA LUNGA DURATA

Si dica subito che l'istituto di governatore di Livorno manca di una data di nascita certa. Come vedremo meglio nel seguente capitolo, tale denominazione fu utilizzata, abbandonata e ripresa in tempi diversi e conobbe significati differenti fino a consolidarsi attorno a un *corpus* di attribuzioni e competenze che vennero fissate, più o meno inderogabilmente, dal granduca nella seconda metà del XVII secolo. Fino a quel momento, l'incarico si definiva sulla base delle capacità dell'investito e delle necessità riconosciute *pro tempore* a un determinato territorio. In assenza quindi di una data o di un documento istitutivo, per capire cosa significasse essere governatore di Livorno è anzitutto utile verificare quali fossero le attribuzioni dei governatori in altre parti del granducato¹⁶.

Com'è noto, il processo di costruzione dell'ordinamento istituzionale della Toscana rimonta almeno ai primi anni del XV secolo, quando Firenze, nel consolidare la propria egemonia sui territori conquistati, prima nelle province nord-occidentali, poi in Lunigia-

¹⁶ È relativamente poco utile, invece, rivolgere lo sguardo fuori dalla Toscana, soprattutto per l'età premoderna. Con il termine «governatore», infatti, si indicavano cariche diversissime sia per competenze che per modalità di designazione, dall'ufficiale residente che rappresentava il supremo dominio pontificio nella Marca, al capo militare dell'esercito nella Signoria perugina, all'ufficiale che reggeva il Banco della Piazza o banchiere presso la Serenissima. Differente accezione aveva anche nella Toscana medievale, ove indicava infatti gli ufficiali dotati del Governo della città a San Gimignano e San Miniato, i membri del Collegio della Signoria, poi Magistrato supremo comunitativo a Siena nel 1270, ed i predecessori dei priori a Volterra. Assai più affine invece l'uso avvalso dal Cinquecento in avanti, così a Genova a partire dal 1528 il termine governatore indicava l'incarico detenuto da otto ufficiali, poi ampliati a dodici, dotati di competenze sia di ambito politico amministrativo, sia di tipo giurisdizionale, con compiti di rappresentanza e di superiore autorità sui tribunali civili e criminali. G.REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Firenze, 1881 (ristampa anastatica Forni, Bologna, 1966), pp. 488-489. Utili elementi di raffronto, pur con tutte le molte differenze del caso, sono reperibili in A.DE BENEDETTIS, *Patrizi e comunità. Il governo del contado bolognese nel '700*, Bologna, il Mulino, 1984 e, sui governatori della Repubblica di Genova, C.BITOSI, «La Repubblica è vecchia». *Patriziato e governo a Genova nel secondo Settecento. Con appendici di testi e documenti*, Roma, Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea, 1995, in particolare le pp. 325-357.

na, dotò le città soggette (Pistoia dal 1401, Pisa dal 1405 e poi, in misura assai diversa, Livorno dal 1421) di un sistema relativamente omogeneo, uniforme e centralizzato di amministrazione. Tale trasformazione istituzionale portò progressivamente alla sovrapposizione e sostituzione delle autorità locali¹⁷, fossero queste espressione dei gruppi oligarchici cittadini o degli ultimi rappresentanti della nobiltà feudale, con ufficiali fiorentini imposti dalla capitale. Spettò a questi ultimi, pur nella conservazione formale degli assetti tradizionali e all'insegna della concessione di ampi margini di autonomia, portare avanti le istanze di accentramento in ambito amministrativo, giudiziario e finanziario espresse prima dalla Repubblica e poi, con ancora maggior determinazione, dai Medici¹⁸.

Nel 1531, capitolata la Repubblica e assunto al potere per volontà imperiale Alessandro Medici, la strategica fortezza di Livorno si trovava solidamente sotto il controllo di Carlo V¹⁹. Si deve al duca l'introduzione in quello stesso anno della carica di *commissario generale* di Livorno, alla quale fu nominato il fidato Antonio del Rabatta, con l'obbligo di residenza al castello per «conoscere i bisogni degli abitanti, provvedervi, e rappresentare pur anco la necessità di ogni altro beneficio che potesse viemaggiormente accrescerne la prosperità»²⁰. Capitani e leali compagni d'armi, invece, furono posti a capo della fortezza medicea, prima Gianmoro e, dal 1535, Fazio Buzzac-

¹⁷ Il Vivoli, ad esempio, vuole che la Repubblica pisana avesse già insediato a Livorno alla fine del Trecento un «capitano giudicante» con competenze non solo sul villaggio labronico ma su tutto il territorio adiacente a Porto pisano, dotato di una giurisdizione simile a quella di un «governatore generale di provincia». G.VIVOLI, *Annali di Livorno dalla sua origine sino all'anno di Gesù Cristo 1840*, Firenze, Giulio Sardi, 1844, I, p. 167.

¹⁸ Su questo processo, vedasi G.CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, in *Egemonia fiorentina ed autonomie locali nella Toscana Nord-Occidentale del Primo Rinascimento: vita, arte, cultura*, (Convegno internazionale, Pistoia, 18-25 settembre 1975), Pistoia, Centro Italiano di Studi di storia e d'arte di Pistoia, s.e., s.d., pp. 17-70. È in tal senso esemplare quanto avvenne a Pistoia, con l'introduzione di un commissario generale al posto del podestà e del capitano nel 1535, poi con la sostituzione delle magistrature cittadine con quattro commissari residenti a Firenze e responsabili di tutte le più importanti funzioni di governo locale nel 1538. La situazione variò solo formalmente con il ripristino delle antiche magistrature nel 1546, in E.ALTIERI MAGLIOZZI, *Istituzioni comunali a Pistoia prima e dopo l'inizio della dominazione fiorentina*, in *ibid.*, pp. 171-208.

¹⁹ Assai interessante una memoria inviata a Carlo V nella quale si descrive nel dettaglio lo stato delle fortificazioni, i punti deboli e da implementare, le potenzialità strategiche di Livorno, in AGSi, *Estado*, 1460, ins.175, «Pareçer sobre Liorna».

²⁰ G.VIVOLI, *op. cit.*, II, p. 153.

cherini da Pisa. Caduto Alessandro, l'imperatore, appoggiandosi alla convenzione di Napoli del 28 febbraio 1536, inviò le proprie truppe ad occupare le fortezze toscane, Livorno inclusa²¹. Restò però, come *castellano*, il Fazio, confermato in tale incarico dal Medici seppur fosse un soggetto notoriamente fedele alla corona asburgica e «naturalmente enemigo de florentines»²². Al Fazio il duca affiancò un *commissario giusdicente*, tale Pietro Orsilago, destinato ad occuparsi del governo civile e degli aspetti amministrativi dell'ancora piccolo borgo costiero²³. Nel luglio del 1538, dopo l'assassinio di Alessandro e ancora incerta la successione al potere di Cosimo, il capitano Juan Pasquier, a capo delle truppe spagnole, sostituì il castellano toscano in qualità di *alcaide*²⁴. Con detto termine, di origine araba, si indicò per tutta l'età medievale il precursore del *governatore di piazzaforte* (in spagnolo «*gobernador de plaza*»), ufficio con il quale finì per sovrapporsi a partire dal XVI secolo. Ai tempi del Pasquier era ancora un incarico assai ambito, direttamente delegato dal sovrano e suo massimo rappresentante in loco, responsabile del comando militare e della difesa di un castello o di una fortezza, talvolta anche con limitati compiti di tipo amministrativo²⁵. Pasquier, con moltissime difficoltà e affiancato dal commissario toscano Mariotto Segni (che aveva sostituito l'Orsilago), resse il castello di Livorno anche nel corso del

²¹ Per una miglior analisi delle complesse vicende di questi anni, sulle quali qui si sorvola, si rimanda a F.DIAZ, *Il granducato di Toscana. I Medici*, Torino, UTET, 1987, pp. 11-14, 21-24, 64-71.

²² Così si attestava chiaramente anche nelle notizie che arrivavano a Madrid per parte di Alessandro Vitelli, altro fedele servitore imperiale, in data 8 giugno 1537, in AGSi, *Estado*, 1438, inss.185-186. Si vedano, su Fazio, anche *ibidem*, 1439, inss.47 e 65.

²³ G.VIVOLI, *op. cit.*, III, pp. 10-11.

²⁴ Il Vivoli attribuisce questa sostituzione alla «sospettosa considerazione» di Carlo V, il quale non giudicò prudente affidare le strategiche fortezze livornesi a un toscano, anziché a un proprio uomo. G.VIVOLI, *op. cit.*, III, p. 12. Il cambio della guardia, di certo non gradita al Medici, non fu così pacifico come si era sperato a Madrid. Fu infatti possibile solo «doppo alcune discussioni» e «doppo haver sedato un tumulto et seditione che era nata tra soldati, a' quali fu necessario donare una paga per quietarli. Il capitano Fatio sallì del castello con sua gente, et la possessione del castello di Livorno restò pacifica in mano di Giovanni Peschiera alla devotione di Vostra Maestà», come riferivano al sovrano spagnolo Bernardo Ariete e Juan de Luna, il 25 di luglio e il 14 agosto del 1538, in AGSi, *Estado*, 1439, inss.18 e 20-21.

²⁵ Una efficace analisi dei due incarichi di *alcaide* e di *gobernador de plaza*, con particolare riguardo al profilo giuridico-istituzionale, si trova in A.SÁNCHEZ-GIJÓN, *La capitulación de fortalezas como figura jurídica*, in *Los ingenieros militares de la Monarquía Hispánica en los siglos XVII y XVIII*, a cura di A.Cámara Muñoz, Madrid, Ministerio de la Defensa-Centro de Estudios Europa Hispánica, 2005, pp. 161-180 e in particolare alle pp. 161-163, 171-175.

1539²⁶. Il primo governatore spagnolo propriamente detto delle fortezze di Livorno fu invece Juan de Luna, che ebbe tale compito dal 1540 al 1543. Le responsabilità del de Luna erano di carattere prevalentemente militare, a capo delle guarnigioni stabilite nelle fortezze livornesi e fiorentine, e il suo ruolo consisteva nel controllo di quelle località strategiche a nome dell'imperatore, nel timore che Cosimo potesse perderle per un improvviso rovescio della sorte o, ancora peggio, avesse deciso di passare al bando francese. Con l'accordo di Pavia del 12 giugno 1543, il de Luna fu trasferito a Siena e le fortezze labroniche furono finalmente restituite al duca Cosimo libere dalle guarnigioni spagnole in cambio di un pingue esborso²⁷ e l'impegno di difendere le coste toscane.

Con il consolidamento del principato cosimiano, il piccolo borgo fortificato vide poco a poco accrescere le dimensioni dell'abitato e, di pari passo, evolversi anche la necessità di disporre in loco di un'autorità costituita che rispondesse ai bisogni di una popolazione non più formata esclusivamente da soldati e pescatori. Da quest'esigenza sortì la prevedibile trasformazione del vecchio capitano-governatore, dotato di competenze di natura per lo più militari, in un ministro di nuovo tipo, in grado di sviluppare le potenzialità di Livorno attraverso la tutela delle prevalenti priorità strategiche del porto; un fiduciario del Medici che fosse insomma più di un burocrate e più di un soldato

²⁶ In AGSi, *Estado*, 1440, ins.47-50, si conserva la relazione che Juan Pasquier, o Giovanni Peschiera come attestato altrove, inviò all'imperatore e sovrano spagnolo Carlo V Asburgo, con notizie da Livorno, il 30 ottobre del 1539. Si riferisce prevalentemente di affari trattati con il duca Medici nel tentativo di averne risorse economiche per provvedere alle indispensabili fortificazioni militari e ai nuovi baluardi difensivi da realizzarsi nei pressi del castello, oltre alla necessità di rifornirlo di munizioni e vettovagliamenti. L'esito delle trattative fu del tutto deludente: «no he podido sacar dellos sino que no ay dineros, que quando los oviere, lo haran». La situazione era particolarmente grave, visti anche i prezzi altissimi del luogo: «está tan caro este Pays, que los naturales del dizen no se acordar jamas aver visto tal cosa». In altra lettera, del 4 ottobre dello stesso anno, in *ibidem*, 1439, ins.177, Pasquier riferiva di una situazione davvero difficile da gestire: «Veo que a ninguna cosa se me manda responder, ni tan poco se provee»; il Medici, sollecitato in tal senso anche da Lope Hurtado de Mendoza e da Juan de Luna replicava, come al solito, che tutto sarebbe stato fatto a poco a poco, ma, aggiungeva Pasquier, «yo he estado aqui mucho y hasta agora no veo nada». Il problema principale era quello di assicurare il mantenimento delle guarnigioni: «Aqui no ay ningun vino, ni carne salada, ni queso, ni arroz, ni ninguna manera de legumen, ni menos ay ningun salitre, ni çufre, ni hierro, pocas pelotas, poco plomo, poca cuerda para arcabuçeros, no halle ninguna polvora de arcabuçeros, y de la gruesa no avia sino dos mill libras».

²⁷ In ASFi, *Miscellanea medicea*, 37, ins.8 è conservata una ricevuta per novantamila scudi pagati dal Medici a Lucas de Corral per la resa delle fortificazioni fiorentine. La somma complessiva fu assai più alta, raggiungendo i centocinquantamila scudi.

allo stesso tempo. Una figura analoga è descritta in un documento anonimo coevo nel quale si mettono in risalto le «qualità necessarie nel governatore» della Lunigiana, un'altra terra di frontiera, ai fini del «buon reggimento» di quelle popolazioni. Vi si delineava il profilo ideale del funzionario chiamato a sovrintendere una realtà simile a quella del porto labronico e con motivazioni in buona approssimazione comuni a quelle che indussero il Medici a dotare di governatore anche Livorno:

Non v'è dubbio alcuno che gl'interessi de' sudditi di Sua Altezza Sovrana in Lunigiana passerebbono con molta più sicurezza guidati da un governatore che fusse, e per nascita e per prudenza e per esperienza riguardevole, e con autorità tale che potesse nell'occasioni occorrenti, senza lunghezza, pigliar quei partiti che fussero convenienti, che no fanno adesso trattati da un semplice commessario e da un capitano di giustizia, bene spesso privi di quelle conditioni che lo maneggio di populi tra confinanti potenti, si richiedono, et a questo utile del Paese succederebbe quello del principe istesso, le cui faccende sarebbero portate con molto maggior decoro da un personaggio solo di qualità che da più di piccolo affare²⁸.

«Nascita, prudenza ed esperienza riguardevole», queste erano le tre caratteristiche imprescindibili per poter essere ritenuti abili a un incarico nel quale appariva importante saper garantire gli interessi dei sudditi granducali nei confronti di potenti sovrani stranieri quanto possedere le capacità di prendere decisioni senza lungaggini. A Livorno non si sarebbe trattato tanto con confinanti dal «lato di terra», ma piuttosto con quelli «da lato di mare» e coi rappresentanti delle nazioni straniere.

Il modello istituzionale da prendersi come riferimento, e questo rinvio esplicito non deve passare inosservato, era quello del governatore spagnolo. È opportuno ricordare come la carica governatoriale fosse tra gli incarichi più importanti del regno iberico proprio perché detto soggetto si presentava come un vero e proprio *alter ego* del re, dotato di amplissima autorità in ambito amministrativo, giudiziario e militare, e di ampi margini di discrezionalità. La carica di governatore si identificava con quella di un rappresentante regio a tutti gli

²⁸ ASFi, *Miscellanea medicea*, 325, ins.43, cc.1r-2r, s.a., s.d. «Qualità necessarie nel governatore di Lunigiana per il buon reggimento di quei popoli». Da quanto emerge nel testo, il documento è stato redatto dopo il 1562, anno nel quale i genovesi ripresero Sarzana sotto il loro controllo, e prima del 1633 quando a Fivizzano fu instaurato un governatore al posto del commissario che appare ancora qui citato.

effetti, vincolato alla delega datagli dal sovrano, per quanto ampia essa fosse, limitata cioè dalle leggi oltre che dai poteri conferitigli pubblicamente e dalle istruzioni segrete (riservate proprio in quanto «interna corporis») assegnategli nell'atto stesso della nomina. Era insomma giuridicamente comparabile a quella di «un antico proconsole provinciale, dotato di *imperium*, sia come tale sia perché agiva *vice principis et est in summo gradu post principem*»²⁹.

A tale ufficio ci si richiamava direttamente al momento di definire quali dovessero essere le attività principali dell'incarico governatoriale toscano:

Et in questo si conosce la prudenza degli Spagnuoli, i quali sebene in Lunigiana possiedono meno che il gran duca, nondimeno vogliono che in Pontremoli sia un governatore, il quale procuri gl'affari de' sudditi, invigili i pensieri de' vicini, mantenga in tutti il debito rispetto e cerchi di farsi degli amici e partigiani, il che gli vien fatto continuamente con notabil accrescimento della reputazione del principe in quei luoghi e con satisfazione incredibile de' sudditi. [...] ³⁰.

Tra i compiti più rilevanti, vi era dunque anche quello di far sì che, proprio in virtù della capacità del governatore di garantire ai propri sudditi una felice convivenza attraverso la difesa dei propri interessi e l'obbedienza all'ordine costituito, il legame di gratitudine e dedizione con il principe fosse consolidato e rafforzato. Si palesa così fino a che punto il potere granducale avesse consapevolezza di dover – alla fine – basare la propria egemonia su di una forma di pubblico consenso.

Un ultimo aspetto da considerare era proprio la possibilità di attribuire al governatore, cosa altrimenti impossibile con le cariche di capitano o di commissario, una maggior autonomia decisionale, una più coesa direzione degli affari pubblici riuniti nelle mani di una sola persona e soprattutto la possibilità di risolvere più rapidamente i problemi. Tutti questi elementi illustrati per la Lunigiana furono senz'altro presi in considerazione al momento dell'insediamento del governatore labronico, giacché rispondevano perfettamente alle esigenze espresse dal porto e dal nucleo urbano di Livorno³¹.

²⁹ A.MARONGIU, *Storia del diritto italiano. Ordinamenti e istituti di governo*, Milano, Cisalpino, 1978, pp. 254-257. Si veda anche la bibliografia ivi indicata.

³⁰ ASF, *Miscellanea medicea*, 325, ins.43, cc.1r-2r, s.a., s.d. «Qualità necessarie nel governatore di Lunigiana per il buon reggimento di quei popoli».

³¹ «Oltre a che l'esperienza dimostra quanto male possino governarsi le cose nei membri che assai sono separati dal capo, se non ci è spirito assai vivificante, perché mentre dal com-

Queste le ragioni che portarono all'instaurazione della figura del governatore a Livorno, le stesse che avrebbero condotto nel 1633 alla sostituzione dei due capitanati di Fivizzano e Pontremoli con un *governatore per la giustizia e per le armi*, con carica triennale ed affiancato da un auditore e due notai. Appare allora assai più di una curiosa coincidenza, bensì il perdurare di una somiglianza tra i due territori, il fatto che colui che fu il primo governatore della Lunigiana, posto in Pontremoli nel 1751, fu proprio quel marchese Filippo Bourbon del Monte che qualche anno più tardi sarebbe diventato governatore di Livorno³².

È Siena però, ove fu istituito il primo governatore dell'età medicea, ad offrirci un altro modello interpretativo ed a consentirci di gettare un sguardo in chiave comparata su quali poterono essere origini e prime competenze di tale funzionario. L'ufficio mediceo fu avviato da Angelo Niccolini, che si trovava a Siena in rappresentanza del duca Cosimo, succeduto ai governatori spagnoli Diego Hurtado de Mendoza arcivescovo di Burgos³³, Francisco de Toledo, zio di Eleonora moglie di Cosimo Medici, e Francisco de Mendoza cardinale di Burgos, ribadendo anche qui un'ascendenza ispanica dell'istituto. È parsa infatti presentare più di qualche assonanza con le patenti medicee quella con la quale Hurtado de Mendoza, il 2 aprile 1549, in nome dell'autorità concessagli dall'imperatore e del senato della Repubblica di Siena, nominava in «commissario generale per tutte le terre e luoghi della montagniuola del dominio de la Repubblica» il cittadino Orlando Mariscotti³⁴.

missario, capitano o altri ministri, bene spesso tra loro non uniti, si dà parte delle cose a Firenze, mentre di là si cercano informazioni e si aspettano le risposte, il tempo passa, l'occasione si fugge et i negotii si terminano con svantaggio. Dal che ne segue un altro danno, che i marchesi circonvicini vedendo poca resolutione per non dir altro ne' ministri di Sua Altezza né gl'amano, né gli temono quanto dovrebbero, perché ne' lor bisogni ne sperano poco aiuto e disprezzano la loro ira, il che non avverrebbe quando ci fusse un ministro che con suprema autorità potessi risolvere sul fatto, anzi et i principi grandi confinanti medesimi stimerebbono grandemente la sua amicitia, e perciò sarebbono da loro molto rispettati i sudditi di Sua Altezza e dai marchesi si potrebbe sperare ogni ossequio come quelli a quali parrebbe d'havere in Lunigiana un difensore in ogni loro occasione e come stersero ben seco gli parrebbe e con ragione d'esser sicuro da ogni travaglio che se le volessi dare da persona più potente», in *ibidem*.

³² ASFi, *Miscellanea medicea*, 275, ins.6, cc.138r-v, 139r.

³³ Su questo personaggio si rimanda a S.LOSI, *Diego Hurtado de Mendoza. Ambasciatore di Spagna presso la Repubblica di Siena (1547-1552)*, Monteriggioni, Il Leccio, 1997.

³⁴ In base a quanto disposto nella patente, tutte le principali cariche militari, castellani ed altri ufficiali del territorio avrebbero dovuto obbedire al Mariscotti «sotto l'incorso della nostra indignazione». Quanto poi alle sue competenze, si stabiliva: «Primieramente vi conferirete

L'incarico di governatore fu reso ufficiale da Cosimo I solo più tardi, con la celebre «Reformatione del governo della città e Stato di Siena» del primo febbraio 1561³⁵. È apparso utile esaminare, a fianco della già nota «Reformatione», quanto contenuto in merito alle prerogative del governatore senese in un altro documento inedito, una sorta di relazione sintetica ad uso interno, anonima ed attribuibile alla fine del XVI secolo, nella fase cioè più importante della costruzione dello Stato mediceo a livello periferico. Vi si conferma in primo luogo la superiorità dell'istituto governatoriale rispetto a tutte le altre magistrature locali:

Il governatore di Siena, per esser luogotenente generale di Sua Altezza Sovrana in quello Stato, è solito primieramente soprantendere a tutti li magistrati della città et a tutti li capitani di giustizia, et altri ufficiali dello Stato, con sentire però tutte le doglianze de' sudditi et trovando in detti Magistrati et altri offitiali mancamento alcuno, è solito correggere, revocare, annullare et emendare ogni loro attione, tanto spettante al Governo quanto alle cose di giustitia³⁶.

quanto più presto sarà possibile ai luoghi della vostra commissione visitando ciascuna terra et usando ogni diligentia per intendere ritrovare tutti i disordini che vi fussero in qualsivoglia modo e causa, tanto per lo mantenere delle comunità, quanto de' particolari, et con ogni opportuno rimedio far ridurre e ritornare le cose a dovere, con proveder che per lo advenir non ne abbino più da succedere et contro qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, grado o condizione tutto intendendosi per le cose successe per la reforma fatta de la città per monsignor illustrissimo di Granvela in qua. [...]. Non mancherete di far ridurre et ritornar a dovere tutte le extorsioni et altre qualsivoglia cose inlecitamente fatte da li commissari, offitiali et rectori pubblici, correggendole come per la prudentia vostra giudicarete. Procurarete con ogni studio a ridurre in pace li homini de le terre dette dove intendarete esser briga o pericolo di scandalo astreggendoli et persuadendoli a pace o tregua almeno come giudicarete a proposito. [...]. Et per tutte le cose sopradette, vi si dà autorità libera di condannare qualunque persona che vi parrà secondo i meriti suoi et così punire e gastigare. Aggiognendo che potiate proceder, gastigar et prevenir generalmente qualunque delinquente de le terre dette, et luoghi detti per per qualsivoglia delitto et eccesso. Procedendo in tutte le cose dette et ciascuna di esse sommariamente de facto, et senza observar alcuno ordine giudiciario, et in tutto et per tutto come vi parrà opportuno et rimossa ogni appellatione e ricorso excepto che a noi», da ASSi, *Governatore*, 1141, cc.n.n.

³⁵ Essenziali sull'argomento D.MARRARA, *Studi giuridici sulla Toscana medicea. Contributi alla storia degli Stati assoluti in Italia*, Milano, Giuffrè, 1965; M.ASCHERI, *Siena senza indipendenza: Repubblica continua*, in *I libri dei Leoni*, a cura di M.Ascheri, Siena, 1996, pp. 9-69, e E.FASANO GUARINI, *Le istituzioni di Siena e del suo Stato nel ducato mediceo*, in *I Medici e lo Stato senese (1555-1609). Storia e territorio*, a cura di L.Rombai, Roma, De Luca Editore, 1984, pp. 49-62. Un ricco studio sul governatore di Siena Federigo Barbolani da Montauto, con ampie informazioni anche sulle caratteristiche politiche-istituzionali dell'incarico, è reperibile in F.BERTINI, *Feudalità e servizio del Principe nella toscana del '500. Federigo Barbolani da Montauto Governatore di Siena*, Siena, Edizioni Cantagalli, 1996. Estremamente utile l'agile riepilogo fornito in S.MOSCATELLI, *Organi periferici di governo e istituzioni locali a Siena dalla metà del Cinquecento all'Unità d'Italia*, in *Il palazzo della Provincia di Siena*, a cura di F.Bisogni, Editalia, 1990, pp. 13-54.

³⁶ ASFi, *Miscellanea medicea*, 332, ins.14, c.2.

Spettava dunque al governatore il compito di garantire il corretto funzionamento delle principali magistrature della città, incluso il potere di rimuovere chiunque di quei ministri si fosse macchiato d'infamia o demerito, indipendentemente dal fatto che si trattasse di un soggetto estratto per tratta, eletto, oppure nominato dal granduca, purché, in quest'ultimo caso, comunicasse la decisione presa al sovrano per ottenerne l'esplicito consenso. Al pari di altri importanti organi istituzionali dello Stato mediceo, le funzioni del governatore senese – e così fu anche a Livorno – comprendevano competenze di tipo amministrativo e giurisdizionale, differenziandosi eventualmente da altri uffici in base all'oggetto da disciplinare e non alla tipologia della funzione svolta³⁷, all'insegna di una potestà di controllo e supervisione dotata di margini relativamente ampi d'azione:

Tutti li Magistrati della città, come anco il capitano di giustizia, volendo condannare alcuno in pena afflittiva di corpo o in altra pena arbitraria, devono prima partecipare con loro disegno *in scriptis* tal condemnatione al signor governatore con aspettarne la sua resolutione, quale può alterare, accrescere, diminuire, o mutare tal condemnatione a suo arbitrio. [...].

Il governatore ha la segnatura di gratia et di giustizia, ma in quelle di gratia è stato solito servirsene limitatamente [...]. Nella segnatura di giustizia il governatore ha autorità libera et però può avocare cause da qualsivoglia tribunale et commetterle a chi li piace, può prorogare, abbreviare, et sospendere l'istanza delle cause civili, può concedere revisioni da qualsivoglia sentenza data da ciascun tribunale³⁸.

Un'altra fondamentale caratteristica, determinante a Siena come a Livorno, si trova nel legame inscindibile esistente tra l'ufficio governatoriale ed il granduca. Questo rapporto diretto con il sovrano, unico detentore indiscusso del potere assoluto sullo Stato, appare essere la fonte legittimante del potere del governatore, e quest'ultimo assume le vesti del mediatore tra il principe e i sudditi:

Tutti li negotii che da qualsivoglia ministro, tanto della città come di fuori, si vogliono partecipare con Sua Altezza si sogliono trasmettere direttamente al governatore et da esso poi si mandano a Sua Altezza con il solito dispaccio, si come

³⁷ Essenziale, in merito all'assenza concettuale di una reale distinzione tra funzione amministrativa e funzione giurisdizionale, gli studi di Luca Mannori, in particolare L.MANNORI, *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in «Quaderni fiorentini», 19 (1990), pp. 323-504 e in particolare pp. 325-327 e 339.

³⁸ ASFi, *Miscellanea medicea*, 332, ins.14, cc.2-3.

anco tutte le resolutioni, ordini, provvisioni, o commissioni che da Sua Altezza si mandano a qualsivoglia ministro di Siena, s'è costumato indirizzare al governatore dal quale poi se ne commette l'esecuzione a chi s'aspetta.

Et ogn'ordine, commissione o esecuzione che da qualsivoglia ministro di fori dello Stato di Siena, anco dello Stato Vecchio, che fussero mandati a dirittura a qualsivoglia ministro di Siena non è stato solito eseguirsi senza prima darne parte al governatore, et massime di cose gravi.

Tutti gli offitii tanto della città quanto di tutto lo Stato di Siena si danno o da Sua Altezza o si eleggono per tratta dalli soliti busoli, eccetto la cancelleria del governatore che da esso si dà a chi le piace³⁹.

Eppure, nonostante queste pur innegabilmente ampie prerogative, il governatore senese rimase solo un «controllatissimo interprete ed esecutore» di ordini superiori provenienti dal granduca e dalle segreterie fiorentine, oltre che una figura soggetta ai vincoli imposti dalle oligarchie cittadine, in virtù delle capacità lasciate ai ceti dirigenti senesi di partecipare all'amministrazione del potere⁴⁰.

Questo sistema di duplice condizionamento non è invece riscontrabile a Livorno dove la carica governatoriale godette ben maggiore autonomia sia rispetto all'autorità centrale, incline a dotare l'ufficio di tutti gli strumenti di potere necessari a dirimere ogni tipo di imprevisto occorribile in un porto di mare, sia nei confronti della comunità locale, rappresentata dal ristretto ceto dei «cento cittadini» di nomina granducale e dalle «nazioni» dei mercanti francesi, inglesi ed ebrei. I ceti dirigenti livornesi divennero col tempo anche molto influenti, ma senza alcun dubbio non raggiunsero mai livelli di coesa autodeterminazione, indiscusso controllo politico e monopolio sugli strumenti istituzionali di governo paragonabili alle antiche nobiltà senesi o di altre città toscane di pari tradizione⁴¹.

Il governatore di Livorno assunse sempre maggiori ambiti d'azione finché, a partire dalla metà del Seicento, con un processo di graduale potenziamento delle proprie competenze in parallelo all'acquisizione di regole certe di condotta, sostituì l'approssimazione e l'obbedienza alle disposizioni granducali con una crescente partecipazione e discrezionalità nell'esercizio delle proprie funzioni. Si assiste al

³⁹ *Ibidem*, c.6.

⁴⁰ D.MARRARA, *Studi giuridici sulla Toscana medicea*, cit., pp. 130-175.

⁴¹ E.FASANO GUARINI, *L'Italia moderna e la Toscana dei principi. Discussioni e ricerche storiche*, Firenze, Le Monnier, 2008, pp. 221-239. Su Siena, si veda anche A.RUIU, *Il Monte senese dei Gentiluomini nel Principato mediceo*, Pisa, PLUS, 2008.

superamento di un sistema di potere costituito da una semplice organizzazione nella quale si lasciava per lo più ai diversi funzionari e delegati del granduca, spesso dotati di poteri simili se non addirittura concorrenti, il compito di trovare un ordine «spontaneo» tra loro. Rappresenta un caso paradigmatico il rapporto che intercorse tra i primi governatori di Livorno e gli ammiragli della marina da guerra medicea e di quella stefaniana⁴², incarichi che apparirono in più di un'occasione intercambiabili nella stessa persona, provocando una confusione di competenze che fu motivo di scontri giurisdizionali difficili da dirimere. La fonte principale di riferimento rimaneva infatti la consuetudine e gli usi introdotti in via di prassi, un terreno assai scivoloso da utilizzare come principio normativo dato il fluttuare delle stesse attribuzioni governatoriali. «Dovendosi credere che ogn'uno debba haver per fine il buon servizio di Sua Altezza»⁴³, come si scriveva ancora nel 1654 per risolvere l'ennesimo caso di conflitto di potere tra governatore e ufficiali della marina, i funzionari granducali avrebbero dovuto perseguire in maniera quasi «spontanea» obiettivi comuni e determinati.

Così non fu. Si assisté anzi al crescere esponenziale dei conflitti giurisdizionali tra il governatore e la miriade di interessi autonomi e di sempre più arroganti gruppi di potere comparsi sulla scena cittadina livornese. Parallelamente alla trasformazione dell'abitato da fortificazione militare a vero e proprio emporio commerciale, divenne necessario trasformare l'istituzione governatoriale in qualcosa di meno estemporaneo o affidato alla capacità di autoregolamentazione degli incaricati al delicato ufficio. Si avviò allora un processo di normazione prescrittiva teso a dotare il governatore di autorità certa e ad inserirlo in un quadro giuridico che servisse di sicuro riferimento anche per tutti i soggetti con i quali avrebbe dovuto interagire. L'affermarsi del potere mediceo implicò in tutto il granducato il potenziamento dell'autorità centrale ai danni delle periferie. Le città toscane persero

⁴² Con la fondazione dell'Ordine di Santo Stefano, avvenuta nel 1562, Cosimo I provvide infatti alla creazione di una seconda marina da affiancare a quella «ufficiale» toscana preesistente, che fosse dotata di una propria squadra di galere e mossa dallo zelo religioso alla difesa delle coste e del Mediterraneo contro i nemici della fede. F.DIAZ, *Il granducato di Toscana. I Medici*, cit., pp. 192-193, C.CIANO, *I primi Medici e il mare. Note sulla politica marinara toscana da Cosimo I a Ferdinando I*, Pisa, Pacini, 1980, pp. 31-48.

⁴³ ASFi, *Mediceo*, 2428, cc.n.n., lettera dell'ammiraglio Achille Sergardi a Domenico Pandolfini, ministro della segreteria di guerra, da Siena, in data 21 marzo 1653 (1654).

a favore di Firenze il diritto a legiferare autonomamente. Il dibattito si accese intorno alla produzione di regolamenti a livello locale, al fine di stabilire se si trattasse di una prerogativa residuale o piuttosto di un diritto concorrenziale rispetto alla capitale. Le soluzioni suggerite furono le più varie e non raggiunsero mai un sufficiente grado di omogeneizzazione. In questo quadro Livorno costituì l'esempio più significativo e anomalo.

Qui, la gestione della cosa pubblica era soggetta al controllo dei magistrati fiorentini, la fiscalità sottomessa ad autorizzazione, ma durante tutta l'età medicea il governatore conservò ben più delle prerogative di un funzionario periferico del governo fiorentino ed ebbe anzi il ruolo di emissario diretto del granduca, dotato di grande autonomia decisionale su numerose materie. L'incarico era assegnato dal sovrano e prevedeva ampie competenze militari che finirono per diventare in seguito secondarie, se non addirittura assenti, a favore di quelle di natura politica. Si trattava di rappresentare il principe in un delicato ruolo di supervisione e controllo, di essere uno strumento insomma – non sempre docile, né privo di prerogative proprie – attraverso il quale il granduca esercitava il proprio dominio. Al governatore si affidava inoltre il compito di negoziare con le *élites* locali e con le altre magistrature della Comunità per mantenere il consenso politico, assicurare la fiscalità granducale e preservare i delicati equilibri essenziali al buon funzionamento del porto franco.

Con l'ascesa al trono della dinastia lorenesa, come vedremo, le cose cambiarono solo in parte nonostante i tentativi della Reggenza e, soprattutto, del giovane Pietro Leopoldo, troppo spesso dimostratosi estraneo alle vicende livornesi e ad una reale comprensione della situazione locale. Le disposizioni più diverse si susseguirono, ma in concreto da Firenze si poté fare poco di più che affidarsi all'abilità ed alla conduzione pragmatica del ristretto gruppo di funzionari che si fecero carico del destino politico della città portuale. Il governatore, per veder riconosciuta la propria autorità, doveva saper rispondere alle attese della popolazione e adattarsi nella misura in cui cambiavano di sostanza e di forma. La ricerca dell'equilibrio tra le diverse forze sociali espresse dalla città assunse grande rilievo, i gruppi di pressione dei quali si doveva temere l'insoddisfazione erano ben definiti: i ceti mercantili e commerciali, la comunità ebraica, il popolo irrequieto del quartiere di Venezia, le «nazioni» e le rappresentanze

estere presenti in città, i marinai e le truppe di guarnigione, quanti erano di passaggio o lavoravano al porto labronico. Tutti questi soggetti, portatori di mutevoli interessi, talvolta coincidenti ma più spesso contrastanti, erano in egual misura da tenere in considerazione e da «governare» in nome e, se del caso, anche nonostante il granduca. Nel XVIII secolo è ancora, più che mai, il consenso sociale e la mediazione la chiave sulla quale si basò il potere del governatore e quindi, indirettamente e solo da questi filtrata, il potere del granduca su di una città nella quale le dimostrazioni di forza non sarebbero state né sufficienti, né opportune.

Il funzionamento delle istituzioni pubbliche e del sistema penale e politico restò insomma sottoposto a una visione dinamica della società che impedì di fissare le funzioni del governatore una volta per tutte. La conseguenza però di una mancanza, fin da un punto di vista teorico, di soggezione legislativa e normativa ad una fonte comune e valida a priori, diventò drammaticamente evidente quando l'esigenza del controllo di polizia si fece più pressante, come accadde negli anni Novanta del Settecento. Il mantenimento dell'ordine pubblico dipese dalle capacità personali del governatore di turno e dei suoi uomini, ma anche, in conseguenza delle riforme leopoldine (soprattutto di quelle in materia di giustizia e polizia), dal riconoscimento di funzioni istituzionali ben definite e dall'emergere della «ragion di Stato» quale nuova direttiva politica, superiore agli interessi particolaristici.

Durante l'Ottocento, infine, le prerogative dei governatori subirono nuove e continue trasformazioni, dettate da scelte spesso contraddittorie, all'interno di un più vasto piano di ristrutturazione del sistema amministrativo statale. Le occupazioni militari, l'esperienza del regno d'Etruria e dell'occupazione francese, le nuove istanze delle quali si fecero portatori i Lorena e la potente presidenza del Buon Governo, fecero apparire il governatore come l'ultimo baluardo a difesa della natura multiculturale e multi-etnica della città. L'identità di Livorno sembrò in più occasioni esposta al rischio di restare schiacciata da avvenimenti giocati su scenari di ben altre dimensioni e con diverse priorità, dove non c'era più posto per i delicati equilibri sui quali fondava da secoli la propria esistenza di porto franco. Venne gradualmente meno l'inserimento funzionale dell'istituto governatoriale nel contesto delle esigenze specifiche e della condizione di «straordinarietà» della realtà labronica. L'auspicato processo di

burocratizzazione di tutti i livelli amministrativi statali promosso in parallelo ad una decisa centralizzazione di tutti gli aspetti decisionali, finirono per corrodere le libertà e l'autonomia un tempo proprie della massima carica provinciale del granducato, sostituendo antiche competenze giurisdizionali con attribuzioni spesso più formali che dotate di potere reale.

Ciò nonostante, l'eclissi del potere governatoriale non fu solo conseguenza del prevalente effetto delle riforme ottocentesche, dimostratesi capaci in altre realtà del granducato di trasformarlo in poco più di un incarico onorifico⁴⁴. A Livorno, la storia dei governatori continuava a restare inevitabilmente connessa alle vicende politiche e sociali della città. Così se il più incisivo piglio riformista della Restaurazione aveva voluto preservare, unico tra tutti nel granducato, l'istituto labronico a fronte di una più generale e sostanziale trasformazione dei governatori in prefetture, furono i tragici eventi del Quarantotto a condannarlo. Livorno, dopo i drammatici mesi delle rivolte e dei moti risorgimentali, passò ad essere considerata da «gemma più preziosa dell'Etrusca corona» a «spina più acuta al cuore del principe»⁴⁵. Una caduta che non poteva non trascinare con sé anche il destino del governatore, figura non più adeguata ai tempi e dimostratasi ormai insufficiente a garantire il controllo sulla città.

⁴⁴ Illuminante, in tal senso, il caso del governatore senese Serristori, in M.LENZI, *Moderatismo e amministrazione nel granducato di Toscana. La carriera di Luigi Serristori*, Firenze, Olschki, 2007, pp. 79-86.

⁴⁵ ASFi, *Segreteria di Gabinetto*, Appendice, 29, ins.2, c.109r, rapporto «sullo spirito pubblico» di Livorno del delegato regio straordinario Primo Ronchivecchi, in data 2 agosto 1849, e del quale si parlerà a tempo debito.